

# Statuto Polisportiva associazione dilettantistica di secondo livello

## **Articolo 1 – Denominazione**

È costituita una Polisportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata "Polisportiva ..... Associazione Dilettantistica".

## **Articolo 2 – Sede e colori Sociali**

La Polisportiva ha sede in ....., Via .....  
I colori sociali sono .....

## **Articolo 3 – Scopo**

- 1) La Polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2) Essa, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive sia promuovendo l'attività di altre Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale, sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci persone fisiche, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d'attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 3) La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 4) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- 5) La Polisportiva si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti

## **Articolo 4 – Struttura societaria**

La Polisportiva può associare Società o Associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività sportive in armonia con gli scopi sociali di cui all'art. 3.

## **Articolo 5 – Soci**

- 1) Possono divenire soci della Polisportiva soltanto autonomi soggetti giuridici quali gli Enti indicati all'art. 4.
- 2) A ciascun socio spettano in Assemblea tre (3) voti che verranno espressi da altrettanti delegati maggiorenni soci delle rispettive Associazioni dalle stesse designati a rappresentarle.

## **Articolo 6 – Domanda di ammissione**

- 1) Possono essere associate alla Polisportiva altre Associazioni e Società sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi che praticino attività non in contrasto con quelle della Polisportiva. Dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l'ammissione valutando i requisiti morali e l'effettivo svolgimento di attività giovanili. Fino a quando sussisterà tale vincolo, saranno autorizzate ad utilizzare il nome della Polisportiva seguito dalla specificazione della disciplina sportiva praticata e ad utilizzare gli impianti secondo le modalità concordate. La Polisportiva si impegna, altresì, ad affiliare una sola Associazione sportiva per ogni disciplina ed a non organizzare direttamente attività afferenti una disciplina sportiva già praticata da un proprio socio. I soci depositeranno annualmente copia del proprio bilancio consuntivo presso la sede della Polisportiva al solo fine di una valutazione da parte del Consiglio Direttivo.
- 2) Tutte le Associazioni che intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 3) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere

motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

- 4) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 7 – Diritti dei soci**

La qualifica di socio dà diritto all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, da parte di tutti i Soci delle Associazioni stesse, ed allo svolgimento di attività di promozione e formazione sportiva giovanile, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva.

#### **Articolo 8 – Decadenza soci**

- 1) I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:
  - a) Dimissione volontaria;
  - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
  - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con il legale rappresentante dell'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 9 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

#### **Articolo 10 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo della Polisportiva;
- c) Il Presidente.

#### **Articolo 11 – Assemblea**

- 1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 7) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la medesima diffusione.

#### **Articolo 12 – Diritti di partecipazione**

- 1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tre (3) delegati maggiorenni soci delle rispettive Associazioni.
- 2) Ogni delegato di un socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro delegato.

### **Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea dei soci**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono compiti dell'Assemblea:

- decidere sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo art. 17;
- reintegrare, in caso di necessità, nel corso del triennio il numero dei consiglieri;
- decidere sui problemi patrimoniali della Società;
- decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e lo scioglimento di Sezioni Sportive.

### **Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea**

- 1) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3) spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

### **Articolo 15 – Validità Assembleare**

L'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea sarà valida solo se sarà presente, personalmente o per delega, almeno un delegato per ogni socio.

### **Articolo 16 – Assemblea straordinaria**

- 1) L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Polisportiva; scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.

### **Articolo 17 – Consiglio Direttivo di Polisportiva**

- 1) Il Consiglio Direttivo della Polisportiva è composto da un numero di consiglieri pari a quello delle Associazioni socie della Polisportiva.
- 2) Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina ogni anno il Presidente, VicePresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere.
- 3) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
- 4) Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei consiglieri. Ogni consigliere presente non potrà essere portatore di più di una delega.
- 5) Possono ricoprire cariche sociali i soci degli Enti associati alla Polisportiva in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 18 – Dimissioni**

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a

condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

- 2) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 3) Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
- 4) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo 19 – Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) deliberare sull'ammissione e la radiazione delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche che facessero richiesta di ammissione alla Polisportiva secondo le modalità previste all'art. 6, comma 1 del presente statuto;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari d'ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue da ratificare all'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto.

#### **Articolo 21 – Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Polisportiva e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.

#### **Articolo 22 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 23 – Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 24 – Durata**

La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal successivo art. 27.

#### **Articolo 25 – Entrate**

- 1) Le entrate proprie della Polisportiva sono costituite:
  - a) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;
  - b) dai proventi delle attività sportive e ricreative svolte direttamente dalla Polisportiva, comprese quelle pubblicitarie;
  - c) dai contributi di Enti pubblici e privati;dagli eventuali avanzi di gestione delle varie Sezioni autonome.

#### **Articolo 26 – Patrimonio**

- 1) Il patrimonio sociale è costituito:
  - a) dai materiali ed attrezzi di gioco;
  - b) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva o da fondi di riserva appositamente costituiti;
  - c) da tutti i beni mobili appartenenti alla Polisportiva;
- 2) Qualsiasi attrezzatura, indumento, bene mobile registrato od immobile acquistato da una Sezione va ad arricchire il patrimonio della Polisportiva.
- 3) La Sezione ne avrà l'uso gratuito fino al suo scioglimento o esclusione dalla Polisportiva.

#### **Articolo 27 – Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie fra la Polisportiva ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di ..... Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irriparabile sono demandati i più ampi poteri istruttorie decisionali ed il verdetto deve essere considerato inappellabile. I soci, con l'accettazione della statuto, s'impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.

#### **Articolo 28 – Scioglimento**

- 1) Lo scioglimento della Polisportiva è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 29 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice civile.

Firmato

.....